



TRASPARENZA DEL SERVIZIO **INTEGRATO DI GESTIONE** **DEI RIFIUTI URBANI**

Al fine di rendere il più trasparente possibile ogni informazione inerente il servizio di Gestione della Raccolta dei Rifiuti Urbani e il relativo Tributo TARI, ove non già reperibili all'interno del sito istituzionale del Comune di Guardistallo, sezione Ufficio Tributi, di seguito si forniscono le ulteriori informazioni nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA ([TITR](#)) allegato alla deliberazione [ARERA n. 444/2019](#).

GESTORI DEL SERVIZIO

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI:

REA – ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

TARIFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI:

nelle more del passaggio definitivo ed integrale della gestione del ciclo dei rifiuti, in questo anno di transizione si specificano i riferimenti sia del nuovo che del vecchio gestore in ordine alle tariffe ed ai rapporti con gli utenti.

Retiambiente Spa - Ufficio Tributi COMUNE DI GUARDISTALLO

LAVAGGIO STRADE:

REA – ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

RECAPITI

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E LAVAGGIO STRADE:

REA – ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

CENTRALINO 0586 76511 - FAX N. 0586 765128 -NUMERO VERDE 800517692

MAIL ISTITUZIONALI: info@reaspa.it numeroverde@reaspa.it PEC: reaspa@pec.it

TARIFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI:

Ufficio Tributi COMUNE DI GUARDISTALLO

oppure Retiambiente S.P.A.

TEL. 0586 651521

TEL. 800146219 (tasto 2) - lun. 15,00-16,30; mar. e gio. 8,15-13,30 / 15,00-17,30; ven. 8,15-13,30

MAIL: tributi@comune.guardistallo.pi.it

tariffa@retiambiente.it

PEC: comuneguardistallo@postacert.toscana.it

retiambiente@pec.it

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2024

CATEGORIA	2024	
	TF	TV
1 OCCUPANTE	€ 0,94474	€ 67,18532
2 OCCUPANTI	€ 1,05995	€ 120,93357
3 OCCUPANTI	€ 1,18669	€ 134,37063
4 OCCUPANTI	€ 1,26734	€ 174,68182
5 OCCUPANTI	€ 1,34798	€ 194,83741
6 OCCUPANTI	€ 1,39407	€ 228,43007

Dove per **TF** si intende Tariffa Fissa e per **TV** si intende Tariffa Variabile



ESEMPIO DI CALCOLO PER ABITAZIONE CON 3 OCCUPANTI:

Per un'utenza domestica di *100 mq* il totale dovuto, considerando il tributo provinciale pari al *5,00%* e un periodo di *365* giorni, ammonta a **€. 266,00**, arrotondato ad unità di euro e calcolato applicando:

Tariffa fissa: €. 1,18669/mq

Quota fissa: 100 mq x €. 1,18669/mq = €. 118,669

Quota variabile: €. 134,37063

Totale imposta: €. 118,669 + €. 134,37063 = €. 253,03963

Totale: €. 253,03963 x 1,05 (Tefa - tributo prov.le 5,00%) = €. 265,6916115



ESEMPIO DI CALCOLO PER ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI:

Per un'utenza domestica di *100 mq* il totale dovuto, considerando il tributo provinciale pari al *5,00%* e un periodo di *365* giorni, ammonta a **€. 386,00**, arrotondato ad unità di euro e calcolato applicando:

Tariffa fissa: €. 1,39407/mq

Quota fissa: €. 1,39407/mq x 100 mq = €. 139,407

Quota variabile: €. 228,43007

Totale imposta: €. 139,407 + €. 228,43007 = €. 367,83707

Totale: €. 367,83707 x 1,05 (Tefa - tributo prov.le 5,00%) = €. 386,2289235



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2024

CATEGORIA	2024	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultc	€ 1,76813	€ 1,70623
02 - Campeggi, distributori carburante	€ 2,27714	€ 2,18592
03 - Stabilimenti balneari	€ 1,66097	€ 1,61211
04 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita diretta	€ 1,31270	€ 1,26298
05 - Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati ad attività	€ 2,73256	€ 2,62917
06 - Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartame	€ 2,27714	€ 2,19503
07 - Case di cura e riposo	€ 2,49146	€ 2,39237
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,92009	€ 2,80830
09 - Banche ed istituti di credito	€ 1,41986	€ 1,37227
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 2,94688	€ 2,84777
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,21478	€ 3,09368
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchie	€ 2,67899	€ 2,59274
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,18799	€ 3,06636
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,35751	€ 2,27700
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,67899	€ 2,58667
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 8,73183	€ 8,39771
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 6,66274	€ 6,41790
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 5,11686	€ 4,91832
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,75299	€ 3,03531
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 11,46986	€ 11,03941
21 - Discoteche, night club	€ 4,23280	€ 4,07431

Dove per **TF** si intende Tariffa Fissa e per **TV** si intende Tariffa Variabile



ESEMPIO DI CALCOLO PER ALBERGHI SENZA RISTORANTE:

Per un'utenza non domestica, ad es. Alberghi senza ristorante (cat. 6) di 100 mq, il totale dovuto, considerando il tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a **€. 470,00**, arrotondato ad unità di euro e calcolato applicando:

Tariffa totale (fissa + variabile): €. 2,27714 + €. 2,19503 = €. 4,47217/mq

Totale imposta: €. 4,47217/mq x 100 mq = €. 447,217

Totale: €. 447,217 x 1,05 (Tefa - tributo prov.le 5,00%) = €. 469,57785

RIDUZIONI TARI PER GLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

Di seguito un estratto del Regolamento Comunale in ordine alle riduzioni rivolte agli utenti in stato di disagio economico e sociale:

ART. 27

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1) Ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono previste le seguenti agevolazioni ed

esenzioni nella parte fissa e variabile della tariffa:

a) Esenzione per le abitazioni occupate da persone residenti sole o riunite in nuclei familiari assistenziali autogestiti, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite in modo permanente

dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati, con dichiarazione ISEE sotto € 5.000;

b) Riduzione del 35% del tributo per unico occupante residente ultrasessantacinquenne con ISEE fino ad € 9.000,00; riduzione del 35% del tributo per nucleo familiare di almeno due persone residenti ultrasessantacinquenni con ISEE fino ad € 10.000,00;

c) Riduzione del 50 % per abitazioni occupate da portatori di handicap residenti con invalidità totale con una

dichiarazione ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.000;

d) Riduzione del 15% per abitazioni occupate da nuclei familiari residenti con 5 o più componenti con ISEE

fino ad € 25.000,00.

Le agevolazioni tariffarie devono essere richieste, mediate presentazione dell'ISEE in corso di validità e presentazione di apposita domanda, entro il 31 marzo dell'anno a partire dal quale si richiede l'agevolazione

o entro il termine diverso, eventualmente, stabilito dal responsabile del tributo.

L'agevolazione decorre per l'anno in corso se presentata entro i termini ed è valida anche per gli anni successivi purché permangano le condizioni soggettive ed oggettive richieste; in caso di perdita dei requisiti

previsti per l'accesso all'agevolazione, il contribuente dovrà dichiararla all'ufficio tributi il giorno successivo in cui sono cessate le condizioni per l'agevolazione.

L'ufficio tributi provvede quindi al controllo e all'adeguamento dell'aliquota applicata in caso di riconoscimento della riduzione.

Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano copertura attraverso apposite autorizzazione di spesa nei

limiti eventualmente stabiliti per legge e la loro copertura deve essere assicurata mediante il ricorso a risorse

derivanti dalla fiscalità generale del comune.

I sopraindicati limiti ISEE possono essere modificati con deliberazione dell'Organo competente.

2) Ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in

Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La riduzione tariffaria di cui al comma 2 compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo

a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della

dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione,

anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ATTI APPROVAZIONE TARIFFA

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso:

Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2024

REGOLAMENTO TARI

E' POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO TARI CONSULTANDO IL SITO DEL COMUNE DI GUARDISTALLO

Per il dettaglio degli anni precedenti consultare l'archivio MEF dei regolamenti

MODALITA' DI PAGAMENTO AMMESSE

Modello Semplificato F24, precompilato e gratuito

SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno 2024

RATA	ENTRO IL
1° o Unica RATA	18.06.2024
2° RATA	18.12.2024

Per pagare in unica soluzione utilizzare entrambi i modelli F24 allegati alla bolletta entro la scadenza della 1° rata

INFORMAZIONI SULLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI IN TEMA DI MANCATO VERSAMENTO

ART. 39

SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.*
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 37, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.*
- 3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.*
- 4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.*
- 5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: in caso di omesso versamento, l'obiettiva, straordinaria e documentata impossibilità ad eseguire il versamento, l'errore o le fuorvianti indicazioni dell'ufficio in merito alla materia imponibile, le evidenti criticità nell'interpretazione della norma che hanno indotto in errore il contribuente ed in*

ogni caso, conforme alla normativa vigente in materia, in cui il responsabile del tributo ritenga di applicare tale disposizione.

6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' PER COMUNICARE AL COMUNE NUOVI EVENTI CHE DETERMINANO VARIAZIONI NELL'IMPORTO DEL TRIBUTO.

- SUL SITO E' DISPONIBILE LA MODULISTICA PER L'INIZIO, LA VARIAZIONE, LA CESSAZIONE DELL'UTENZA.
- TALE MODULISTICA DEV'ESSERE COMPILATA E PRESENTATA AL COMUNE DI GUARDISTALLO COME STABILITO DALL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO E DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO CHE NE DETERMINA L'OBBLIGO, CORREDATA DA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI

EVENTUALI RICHIESTE DI RETTIFICHE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO POSSONO ESSERE EFFETTUATE INVIANDO COMUNICAZIONI:

- VEDERE I RIFERIMENTI DEL COMUNE DI GUARDISTALLO O DI RETIAMBENTE SPA A PAG. 1

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico degli avvisi di pagamento TARI, nonché di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e/o dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è possibile farne espressa richiesta all'indirizzo e-mail: tributi@comune.guardistallo.pi.it oppure pec: comune.guardistallo@postacert.toscana.it allegando il modello di richiesta disponibile sul sito internet del Comune di Guardistallo alla voce Tributi con allegata copia del documento d'identità.

COMUNICAZIONI ARERA

<https://www.arera.it/it/elenchi.htm?type=stampa-20>